



COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di LECCE

REGOLAMENTO
per la disciplina della TARI

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/06/2021, con atto n. 22 ;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 30/07/2021 al 14/08/2021 ;
- 3) E' stato pubblicato in data 30/07/2021 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Gestione e classificazione dei Rifiuti	Pag. 4
Art. 3	Rifiuti assimilati agli urbani (ABROGATO)	Pag. 4
Art. 4	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	Pag. 5
Art. 5	Soggetto attivo	Pag. 5
	TITOLO 2 – PRESUPPOSTO - SOGGETTI PASSIVI - SUPERFICIE - TASSABILE	
Art. 6	Presupposto della TARI	Pag. 6
Art. 7	Soggetti passivi della TARI	Pag. 6
Art. 8	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 6
Art. 9	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 6
Art. 10	Determinazione della superficie tassabile	Pag. 7
Art. 11	Riduzioni superficiali per produzione di rifiuti speciali	Pag. 8
Art.	Riduzioni per le Utenze non Domestiche in casi di uscita dal Servizio Pubblico	Pag. 9
Art. 12	Rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo	Pag.10
	TITOLO 3 – TARIFFA	
Art. 13	Determinazione della tariffa	Pag.11
Art. 14	Istituzioni scolastiche statali	Pag.11
Art. 15	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	Pag.11
Art. 16	Piano finanziario	Pag.11
Art. 17	Articolazione delle tariffe del tributo	Pag.12
Art. 18	Periodi di applicazione del tributo	Pag.12
Art. 19	Tariffa per le utenze domestiche	Pag.12
Art. 20	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Pag.13
Art. 21	Tariffa per le utenze non domestiche	Pag.14
Art. 22	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag.14
Art. 23	Obbligazione tributaria	Pag.15
Art. 24	Tributo giornaliero	Pag.15
Art. 25	Tributo provinciale	Pag.16
	TITOLO 4 – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
Art. 26	Mancato svolgimento del servizio	Pag.17
Art. 27	Zone non servite	Pag.17
Art. 28	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	Pag.17
Art. 29	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	Pag.18
Art. 30	Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag.18
Art. 31	Riduzioni per il recupero	Pag.18
Art. 32	Altre agevolazioni	Pag.19
Art. 33	Cumulo di riduzioni	Pag.19
Art. 34	Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni	Pag.19
	TITOLO 5 – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO	
Art. 35	Obbligo di dichiarazione	Pag.20
Art. 36	Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag.20
Art. 37	Riscossione	Pag.21
Art. 38	Rimborsi e compensazione	Pag.22
Art. 39	Funzionario responsabile	Pag.23
Art. 40	Verifiche ed accertamenti	Pag.23.
Art. 41	Sanzioni ed interessi	Pag.24
Art. 42	Accertamento con adesione	Pag.24
Art. 43	Riscossione coattiva	Pag.26
Art. 44	Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni	Pag.26
	TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 45	Trattamento dei dati personali	Pag.28
Art. 46	Norma di rinvio	Pag.28
	Allegati	
Allegato 1	TABELLA CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI	Pag.29

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'applicazione della TARI di cui all'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27/12/2013, n. 147, con le modifiche apportate dal D.L. 06/03/2014 n. 16.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 296/2006, nonché la legge 212/2000 e le Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del predetto D.Lgs., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del predetto D.Lgs.:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3 (ABROGATO)
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 4
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 5
SOGGETTO ATTIVO

- 1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di UGGIANO LA CHIESA per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

TITOLO 2 – PRESUPPOSTO - SOGGETTI PASSIVI – SUPERFICIE TASSABILE

ART. 6

PRESUPPOSTO DELLA TARI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo **art. 8**.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui **all'art. 15** del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 7

SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo **art. 8**, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 8

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

1. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 9

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - le unità immobiliari adibite a civili abitazione prive di mobili e suppellettili e totalmente sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - c) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile della TARI è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate, anche ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante apposita nota contenuta nell'avviso di pagamento della TARI.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestandibile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al **successivo art. 11**.

ART. 11

RIDUZIONI SUPERFICIARIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie delle utenze non domestiche assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente ai locali ed aree scoperte di utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate come nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL TRIBUTO
FRANTOI OLEARI – STABILIMENTI VITI-VINICOLI	66%
MARMERIE – LABORATORI LAVORAZIONE DELLA PIETRA	66%
MACELLERIE	40%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA – FABBRI	40%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
LABORATORI DI PARRUCCHIERI – CENTRI DI ESTETICA	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) E LABORATORI ODONTOTECNICI	20%

4. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, si fa ricorso a criteri di analogia.

5. Le esclusioni e/o riduzioni di cui sopra sono applicate, su istanza del contribuente da presentarsi annualmente entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento o, nel caso di nuova utenza, contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo **art. 35**, corredata da dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, contenente:

- l'indicazione di aver stipulato, per l'anno di riferimento, contratto con la ditta specializzata alla raccolta dei rifiuti speciali regolarmente autorizzata;

- l'impegno, pena la perdita del beneficio ottenuto con il conseguente recupero da parte dell'Ente delle maggiori somme dovute, a trasmettere entro il 31 gennaio del prossimo anno, la seguente documentazione:

- Copia delle fatture riferite all'anno cui si riferisce la esclusione e/o riduzione;
- Copia dei registri di carico e scarico;
- Copia formulari di identificazione rifiuto;
- Attestazione da parte della Ditta autorizzata, che dimostri di aver avviato al recupero o smaltimento i rifiuti ritirati;
- Planimetria generale dell'intera superficie occupata.

6. Per i frantoi oleari e gli stabilimenti viti-vinicoli, in alternativa alla documentazione di cui al punto 5, gli interessati devono presentare, entro lo stesso termine di cui al punto precedente, dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, contenente l'indicazione che le acque di vegetazione e le sanse vergini saranno sparse come ammendante sui terreni agricoli ai sensi della Legge 11/11/1996 n. 574 e del Regolamento Regionale n. 27/2007 oppure, che le sanse vergini o le vinacce saranno conferite ad aziende di estrazione (sansifici) o distillerie.

ART. 11/Bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali se questo avviene dopo la data del 30 giugno, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione

dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

ART. 12

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. ,E' fatta salva, per le utenze che non presentano la comunicazione di cui al precedente articolo e che, pertanto, optano di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

2. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità del seguente **art. 31**.

TITOLO 3 – TARIFFA

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in conformità al Piano finanziario di cui al successivo **art. 16**.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Per l'anno 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

ART. 14

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

5. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 15

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/1999 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

ART. 16

PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario.

2. Come disposto dall'art. 6 della Delibera n. 443/2019/R/rif dell'Autorità Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) Il Piano Economico Finanziario (PEF) è predisposto annualmente dal Gestore che lo trasmette all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER) istituita quale Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) con legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016.
3. Il Comune trasmette all'AGER i Costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC - Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso) e tutti gli altri costi e componenti di competenza che concorrono alla formazione del PEF secondo il metodo MTR di cui alla Delibera n. 443/2019/R/rif dell'Autorità Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA):
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare. ,
5. L'AGER, quale Ente territorialmente competente, dopo averne verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione, trasmesse dal Gestore e dal Comune, provvede alla validazione del PEF ed alla trasmissione ad ARERA per l'approvazione.

ART. 17

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 652, della L. 147/2013, nell'attuale formulazione, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

ART. 18

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo **articolo 36**, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate sulla rata di congruaglio.

ART. 19

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza o accessorio le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Ai fini della determinazione della tariffa fissa e variabile per le utenze domestiche, si considerano pertinenza e accessorio dell'immobile principale i locali utilizzati come autorimessa o deposito distanti, come più vicino percorso pedonale, a non più di 300 metri dall'immobile principale. E' considerata, altresì, accessorio all'immobile principale anche eventuale altra unità immobiliare a destinazione abitativa comunicante con lo stesso e che, di fatto, costituisce con esso un'unica abitazione.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 20

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è, di regola, quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. In caso di iscrizioni anagrafiche, sia di soggetti singoli che di nuclei famigliari, in abitazioni già occupate da altre persone in diverso nucleo famigliare già assoggettato a TARI per gli stessi immobili, l'Ufficio Tributi, in mancanza di diversa e specifica dichiarazione, è autorizzato a calcolare il Tributo sulla base del numero dei componenti dato dalla somma di tutte le persone residenti nell'immobile. A tal proposito, il consenso all'iscrizione anagrafica rilasciato all'Ufficio Anagrafe dal soggetto che ha la disponibilità dell'immobile vale come dichiarazione di variazione. Di ciò, l'Ufficio Anagrafe provvederà a darne comunicazione all'Ufficio Tributi.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata fuori regione e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Nei casi di cui al comma precedente, l'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre per ottenere il beneficio sul tributo per le annualità successive e l'assenza deve essere documentata:
 - a) in caso di assenza dovuta per attività lavorativa o di studio fuori regione, da contratto di locazione corredato di registrazione all'Agenzia delle Entrate ed intestato al soggetto da non considerare ai fini della determinazione della tariffa e da contratto di lavoro o documentazione comprovante l'iscrizione scolastica relativa al periodo d'imposta di cui si chiede il beneficio. In tal caso, l'istanza deve essere presentata annualmente;
 - b) in caso di militari e appartenenti alle forze dell'ordine, dallo stato di servizio e da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui si attesti di beneficiare di alloggio in caserma o altra idonea documentazione. In caso di militari in ferma breve, l'istanza deve essere presentata annualmente;
 - c) in caso di servizio di volontariato, di degenza o di ricovero presso case di cura o di riposo, centri socio educativi, istituti penitenziari, per periodo non inferiore all'anno, da attestazione del Responsabile della struttura ospitante;
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, anche di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello dato dal numero dei componenti il nucleo famigliare del possessore/detentore. Nel caso in cui il numero dei componenti non sia stato comunicato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, si assume quello di due unità. Resta, comunque, ferma la facoltà del Comune, in caso di verifica della presenza di un eventuale numero di occupanti superiore, di assoggettare le suddette utenze alla corrispondente tariffa in base al numero degli occupanti accertato.

6. Ove il numero dei componenti non sia mai stato comunicato, l'ufficio tributi può richiedere al detentore dell'immobile autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 riguardante il numero dei componenti il proprio nucleo familiare.

7. Nel caso in cui, nel Comune di Uggiano la Chiesa, siano possedute unità immobiliari ad uso abitativo effettivamente non utilizzate, dimostrabile attraverso i consumi delle utenze elettriche ed idriche, possono richiedere che le stesse siano assoggettate alla categoria "utenze domestiche – un occupante". A tal fine si considerano non utilizzate le unità abitative che presentano consumi elettrici e idrici annui inferiori rispettivamente a 60 kWh e 5 m³. La variazione decorrerà a partire dalla bollettazione successiva all'istanza. Nel caso di consumi superiori a quelli indicati ma comunque inferiori a 250 kWh e 20 m³, i contribuenti possono richiedere, a decorrere dalla bollettazione successiva all'istanza, che le stesse siano assoggettate alla categoria "utenze domestiche – due occupanti".

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, diversi da quelli che costituiscono accessorio o pertinenza di abitazione e che, comunque, non vengono utilizzati a servizio di una attività economica e/o imprenditoriale, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Si considerano, altresì, utenze domestiche condotte da un occupante, i locali destinati ad attività economica e/o commerciale che di fatto non sono utilizzati e le utenze non domestiche momentaneamente non attive la cui attività risulta cessata o sospesa ed i cui locali non sono vuoti, come desumibile da atti formali di cessazione o sospensione dell'attività
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. L'ufficio tributi, provvede annualmente ad aggiornare le tariffe dei contribuenti residenti sulla base dei numeri dei componenti risultanti alla data del primo di gennaio dell'anno di riferimento. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
12. I contribuenti non residenti, sono tenuti a comunicare le eventuali variazioni del numero di componenti il proprio nucleo familiare, presentando dichiarazione di variazione di cui **all'art. 35** oppure autocertificazione del proprio stato di famiglia resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. L'omissione della dichiarazione di cui sopra, nel caso comporti un calcolo di tributo inferiore al dovuto, è sanzionato ai sensi **dell'art. 41**. In caso di variazione che comporti una diminuzione del numero di componenti, la stessa avrà efficacia dall'annualità successiva alla data di comunicazione.
13. Le abitazioni, o la porzione di esse, utilizzate come Bed and breakfast (B&B), sono considerate utenze non domestiche ed assoggettate alla categoria "Alberghi senza ristorante". Tuttavia se l'attività rientra tra la tipologia "a conduzione familiare" ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2013 n. 27 ed è effettuata nella stessa unità immobiliare di residenza del contribuente, su richiesta, possono essere considerate interamente come utenze domestiche con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero degli occupanti dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità.

ART. 21

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n. 124.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n. 124.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 22

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Tuttavia possono essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché siano singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq e siano facilmente individuabili.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 23

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti tempestivamente la dichiarazione di cessata occupazione.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo **art. 38**.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio di cui al successivo **art. 37, comma 3, lett. b)**.

ART. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.
7. Nel Caso di occupazioni per attività mercatali e di spettacolo viaggiante, il locale ufficio di Polizia Municipale, incaricato alla riscossione del Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP), è deputato anche a riscuotere i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti. In Tutti gli altri casi l'Ufficio Tributi introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni temporanee soggette a COSAP.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO 4 – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 26

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 27

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze ubicate in località non servita dal servizio di raccolta, è, pertanto, lo smaltimento avviene mediante consegna ad ecocentri ed isole ecologiche o deposito al più vicino punto di raccolta.

ART. 28

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
2. nel caso in cui i soggetti residenti all'estero siano possessori di più di una utenza a destinazione abitativa, la suddetta riduzione opera solo su di una di queste e su eventuali immobili accessori, mentre le restanti, se non stabilmente utilizzate potranno beneficiare della riduzione di cui alla precedente lett. a);
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e possono essere revocate d'ufficio nel caso in cui si accerti il venir meno della condizione di fruibilità.
4. Oltre all'abbattimento operato in forma generalizzata di cui al successivo **art. 29**, e fino all'entrata in funzione del servizio di raccolta della frazione umida, alle utenze domestiche, diverse dalle abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo o dalle abitazioni dei residenti all'estero, che abbiano avviato al compostaggio gli scarti organici dei propri rifiuti domestici ai fini del riutilizzo "*in situ*" del materiale prodotto ("*compost*") si applica, altresì, una ulteriore riduzione del 35% sulla sola parte variabile della tariffa. La suddetta riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, ove non sia stato concesso in comodato d'uso dall'azienda che gestisce l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti.
5. Ai fini della concessione della riduzione di cui al precedente comma, restano valide le istanze già presentate per le precedenti annualità.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. In particolare, la riduzione di cui al precedente comma 4 sarà revocata d'ufficio a decorrere dalla data di entrata in funzione del servizio di raccolta della frazione umida.
7. Si applica quanto stabilito **nell'art. 35**, comma 2.
8. Per le utenze domestiche che godono delle riduzioni di cui al precedente comma 1, nel caso in cui sia accertata l'occupazione per periodi superiori a 183 giorni all'anno il tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

9. Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, a partire dall'anno 2015, in alternativa a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, la TARI è ridotta ad un terzo per una sola unità immobiliare adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per ottenere la predetta riduzione deve essere presentata apposita istanza corredata da dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, specificando di trovarsi nelle condizioni richieste per ottenere detto beneficio e da documentazione comprovante lo status di pensionato nello Stato estero di residenza.

ART. 29

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura:

- 2% se la percentuale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata è inferiore al 20% del totale;
- 3% se la percentuale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata è tra il 20% ed il 30% del totale;
- 4% se la percentuale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata è tra il 30% ed il 40% del totale;
- 5% se la percentuale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata è superiore al 40% del totale;

ART. 30

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

1. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, in tal caso si considera la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 31

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, che hanno scelto di avvalersi del servizio pubblico, è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale e da cartoni di imballaggio.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli

imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 32

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 19/12/2019 n. 157, di conversione del D.L. 26/10/2019 n. 124.

ART. 33

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi sino ad una quota massima dei due terzi dell'intera tariffa.

ART. 34

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dai **commi 2 e 3 dell'art. 32**, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 24 a 29 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO 5 – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

ART. 35

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. L'ufficio tributi, tuttavia, anche in assenza della prescritta dichiarazione, nel caso accerti il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, può operare d'ufficio la variazione della posizione tributaria.
3. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche dei soggetti residenti sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata all'indirizzo ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it o per mail. In tale ultima modalità, sarà trasmessa in allegato in formato PDF unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. In caso di decesso del contribuente, se trattasi di soggetto residente, l'ufficio anagrafe comunica all'ufficio tributi il nominativo e le generalità del nuovo intestatario della scheda di famiglia affinché sia apportata d'ufficio la variazione di subentro.
8. Nel caso in cui, con il decesso del contribuente, il nucleo familiare risulta estinto o trattasi di persona non residente e nessuno ha presentato la dichiarazione entro il termine di cui al successivo **art. 36**, l'ufficio è autorizzato ad effettuare la variazione di subentro in capo al proprietario od uno dei proprietari dell'immobile o ad uno degli eredi, se di proprietà del defunto. La suddetta variazione dovrà essere notificata a mezzo Messo Comunale o per raccomandata con avviso di ricevimento al nuovo contribuente, il quale avrà 60 giorni di tempo dal ricevimento della stessa per comunicare eventuali rimostranze e/o il nominativo del nuovo soggetto passivo come definito nel precedente **art. 7**.
9. In caso di immobili oggetto di accertamento d'Ufficio per "Omessa Dichiarazione" o di "Rettifica di Dichiarazione", L'Ufficio Tributi è autorizzato ad apportare le dovute variazioni nei ruoli TARI ed inviare ai Contribuenti, a decorrere dall'annualità successiva alla notifica dell'accertamento, le somme corrispondenti comprensive anche di quelle rivenienti dagli immobili oggetto di accertamento.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni o di ogni altro atto abilitante l'esercizio di attività economiche, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
11. La SCIA di inizio di attività imprenditoriali o di variazione delle stesse, trasmessa telematicamente al SUAP ai sensi del DPR 07/09/2010 n. 160, se contiene tutti gli elementi necessari, è utilizzata anche dall'Ufficio Tributi in quale dichiarazione ai fini della TARI.

ART. 36

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART. 37

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. I soggetti obbligati che risiedono al di fuori del territorio dello stato e non hanno la possibilità di eseguire i versamenti con le modalità di cui sopra debbono eseguire il versamento con bonifico internazionale sul conto corrente di cui alla seguenti coordinate:
 - Beneficiario: COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA – Piazza Umberto I n. 10 – 73020 UGGIANO LA CHIESA (LE) – ITALIA;
 - Codice IBAN: IT14X0526279748T20990000201 - Codice BIC/SWIFT: BPPUIT33avendo cura di indicare nella causale: COGNOME e NOME - CODICE FISCALE - TARI ANNO (anno di riferimento) - COD.TRIB. 3944 - RATA N. ____ (Oppure: RATA DI CONGUAGLIO).
3. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, in attuazione dell'art. 13, comma 15/ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, provvede:
 - a) all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento pari al 75% dell'imposta e del tributo provinciale, calcolati con le tariffe dell'anno precedente da effettuarsi in tre rate di uguale importo con scadenza 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre;
 - b) all'invio dell'avviso di pagamento riguardante la rata di saldo con scadenza 31 dicembre, calcolata sulla base degli atti deliberati e pubblicati, in attuazione dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201. Sulla rata di saldo sarà operato il conguaglio con quanto già versato con riferimento alle precedenti rate di acconto;
4. Gli avvisi di pagamento di cui al comma precedente, corredati dai modelli di pagamento precompilati, dovranno riportare:

- a) l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo;
 - b) la destinazione d'uso dichiarata o accertata;
 - c) le tariffe applicate;
 - d) gli importi di ogni singola rata e le scadenze;
 - e) i contenuti minimi previsti dall'art. 3 della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);
 - f) tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000
5. gli avvisi di cui ai commi precedenti possono essere inviati anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o per pec all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
 3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.
 5. Nel caso in cui la variazione comporta la cessazione definitiva dell'utenza ed il contribuente cesserà di essere soggetto passivo del tributo, il responsabile dell'imposta, è autorizzato ad eseguire il rimborso ai sensi del successivo **art. 38**, ovvero, lo sgravio se il pagamento non è stato ancora eseguito.
 6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso prima della data del 1° giugno 2020, ovvero mediante bonifico bancario di cui al comma 2, con riferimento ai versamenti eseguiti dai contribuenti residenti all'estero. A decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.L. 09/07/1997 n. 241, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
 7. In caso di mancato versamento dell'importo richiesto alla prescritta scadenza della rata di saldo e conguaglio, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione maggiorate delle spese di notifica, entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso versamento, come indicato nel successivo **art. 41**, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
 8. L'avviso di accertamento di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, oltre a riportare le ragioni di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'emissione, dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

ART. 38

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale come stabilito con la delibera del Consiglio Comunale del 27/02/2007, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso per somme inferiori all'importo di €. 12,00.

ART. 39

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 40

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
2. Ai fini delle attività di verifica e controllo di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile può:
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (*indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente*), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
3. Per accedere agli immobili il personale di cui alla lett. c) del comma precedente dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - delle DIA, SCIA o autorizzazioni e licenze, riferite ad attività economiche.
5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a

norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni previste dal successivo **art. 41**, e delle spese.

7. Agli avvisi di accertamento di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 comma 792, della Legge 160/2019, pertanto, oltre a riportare le ragioni di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'emissione, dovranno contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Quanto sopra, ai sensi di quanto disposto ai dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019.
8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o con le modalità di cui al **comma 2 dell'art. 37** nel caso di atti notificati a soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale, ovvero con le altre forme previste dalla legge.

ART. 41

SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 695, della L. 147/2013, per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, alla prescritta scadenza riportata nell'avviso di sollecito di cui al **comma 7 dell'art. 37**, di quanto dovuto a titolo di tari e tributo provinciale, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato o versato tardivamente di cui all'art. 13 del D. Lgs 18/12/1997 n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla metà. Per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto in materia di ravvedimento, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 696, della L. 147/2013, per l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza l'indicazione di un elemento essenziale (generalità del dichiarante o del soggetto passivo, sottoscrizione del dichiarante, ecc.).
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 697, della L. 147/2013, se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100%del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Si considera infedele anche la dichiarazione priva di un elemento incidente sulla determinazione del tributo se non altrimenti desumibile dal Comune.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 698, della L. 147/2013, In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui alla lettera a) del comma 2 del precedente **articolo 40**, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00..
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate per mezzo di emissione di avviso di accertamento secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 472/1997, con le modalità riportate ai precedenti **art. 37, comma 7 e art. 40, comma 6**.
6. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. Le medesime sanzioni sono ridotte ad un terzo anche in caso di accertamento con adesione del contribuente.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
 - a) quando la violazione consistente nella mancata sottoscrizione della dichiarazione è sanata entro 30 giorni dalla presentazione della stessa o dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;
 - b) quando una violazione diversa da quella di cui al comma 1 è sanata spontaneamente entro 15 giorni.
8. Quando la verifica dei dati in possesso del Comune conduce alla correzione di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal Comune medesimo, la stessa produce il solo recupero del tributo o del maggior tributo dovuto, senza altri oneri o sanzioni.

ART. 42

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal presente articolo sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
2. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvono in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.
3. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del servizio nominato anche come funzionario responsabile del tributo.
4. Il responsabile del servizio, nei casi previsti dal comma 2, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire per la definizione del contenzioso mediante l'istituto dell'accertamento con adesione, nel quale sono indicati:
 - a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) le maggiori imposte, ritenute, spese, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui ai successivi commi del presente articolo.
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte ed oneri di cui alla lettera c).
5. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma 4 lett. b), il responsabile del servizio disporrà entro i termini decadenziali, la notificazione dell'atto di accertamento.
6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
7. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare il tributo in misura superiore al trenta per cento di quello definito.
8. L'attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione attivato su iniziativa dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà e può essere derogato soprattutto qualora, a giudizio del funzionario responsabile, esistono fondati motivi di pericolo per la riscossione dell'imposta evasa, come in prossimità di scadenza dei termini per l'esercizio dell'attività di controllo. È esclusa l'applicazione dell'articolo 5/ter del D. Lgs. 218/97. (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio).
9. Il contribuente nei cui confronti è stata inviata richiesta di chiarimenti ai sensi del precedente **art. 40, comma 2, lett a)**, o al quale è stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 4, nei casi di cui al comma 2, può chiedere al responsabile dell'imposta, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
10. In caso di istanza susseguente al ricevimento di avviso di accertamento, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria ed il termine per il pagamento sono sospesi per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.
11. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 9, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
12. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
13. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 9 perde efficacia.
14. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
15. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i cespiti che hanno formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.
16. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile della gestione o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione del maggiore tributo, della sanzione e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
17. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo del minimo di legge.

18. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 o nelle altre forme previste dalla Legge.
19. Le somme dovute, se di importo complessivo superiore ad € 200,00, possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo **art. 44**. L'importo della prima rata è versato entro il termine di giorni 20 (venti). Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal ventesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di adesione.
20. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
21. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui al successivo **art. 43**.
22. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente comma 19, ovvero con il versamento rateale di cui al precedente comma 20 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

ART. 43

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui ai precedenti articoli **37**, **comma 7** e **art. 40 comma 6**, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o di quanto dovuto in seguito ad accertamento con adesione ai sensi del precedente **art. 42**, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 44

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero della TARI arretrata, anche con sanzioni ed interessi di mora per importi superiori ad €. 200,00, e che si trovi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà, prima della scadenza del termine di versamento dell'atto può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento previsto nell'atto, richiesta motivata e, ove ricorra, corredata dalla fideiussione bancaria o assicurativa di cui al successivo comma, per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti secondo il seguente schema:

- fino a € 200,00 nessuna rateizzazione;
- da € 200,01 a € 300,00: 2 rate mensili;
- da € 300,01 a € 500,00: 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 1.000,00: 6 rate mensili;
- da € 1000,01 a € 2.000,00: 8 rate mensili;
- da € 2000,01 a € 3.000,00: 12 rate mensili;
- da € 3000,01 a € 4.000,00: 15 rate mensili;
- da € 4000,01 a € 5.000,00: 18 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 6.000,00: 24 rate mensili;
- oltre € 6.000,01 36 rate mensili;

2. Il contribuente ha la facoltà di richiedere la frazionabilità del debito anche in un numero inferiore di rate rispetto a quanto stabilito al comma precedente.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

4. Qualora l'importo da versare sia pari o superiore a € 6.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è

richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.

5. Ai fini della verifica della sussistenza della situazione temporanea di obiettiva difficoltà, nella richiesta di rateazione deve essere indicato, a pena di inammissibilità, il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo a tutti i conti correnti bancari, postali o di deposito dei quali il richiedente ha la disponibilità. Il Comune ha comunque la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che ritenga necessaria ai fini di tale verifica, compresa un'attestazione ISEE.

6. Sulle somme rateizzate si applicano gli ulteriori interessi nella misura annua del tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.

7. In caso di omesso pagamento termine stabilito di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel periodo di rateazione, il debitore decade dal beneficio ed il debito residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva, senza possibilità di ulteriori rateazioni di tale importo.

TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 46

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla TARI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili e le delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

ALLEGATO 1**TABELLA CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

CATEGORIA	ATTIVITA'
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie (Categoria modificata dall'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n. 124.)
09	Banche ed istituti di credito, studi professionali (Categoria modificata dall'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n. 124.)
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club